

D.P.R.146/2018 – Attuazione Regolamento (UE) n. 517/2014 'F-Gas'

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.7 del 9 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 146, disposto che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 'F-Gas'.

Tale provvedimento **entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio 2019** e, a decorrere da tale data, abrogherà il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012¹.

Il D.P.R. n. 146/2018 definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014, relativamente ai seguenti aspetti:

- l'individuazione delle **autorità competenti**;
- l'**adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012**, ed in particolare le procedure per:
 - l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione;
 - la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
 - la certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone;
 - la certificazione, l'attestazione e l'iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
 - il rilascio di esenzioni e deroghe all'obbligo di certificazione per le persone fisiche;
 - il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro.
- l'individuazione degli **organismi di controllo indipendenti competenti** per le procedure di verifica dell'accuratezza dei dati;
- l'**implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012)**, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- la **costituzione e la gestione di una Banca Dati**, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, **per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature**;
- l'individuazione di **sistemi di comunicazione delle informazioni** di cui all'articolo 20, del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
- l'**etichettatura delle apparecchiature** ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n.517/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068².

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U.R.I n. 93 del 20 aprile 2012)

² Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra (G.U.U.E. n. 301 del 18 novembre 2015)

AUTORITÀ COMPETENTI

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'autorità competente e si avvale dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale

PERSONE FISICHE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE

Fatto salve specifiche esenzioni, devono essere certificate dall'organismo di certificazione, in funzione del Regolamento (CE) n.304/2008³ specifico per il settore antincendio, le persone fisiche che intendono svolgere le seguenti attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente (tale valore ha sostituito i 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra di cui al D.P.R. 43/2012) a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento.

Il certificato ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

Per quanto concerne l'iter di certificazione, le persone fisiche devono:

- presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
- presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati, corredata dalla richiesta di iscrizione
- sostenere (e superare) un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati del Regolamento (CE) n.304/2008.

All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente.

IMPRESE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE

Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate.

Il certificato ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

Le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:

- presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
- presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati, corredata dalla richiesta di iscrizione
- dimostrare il possesso dei requisiti previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea (l'impresa impiega personale certificato ai sensi per le attività che richiedono
- una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume; b) l'impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente.

RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE IMPRESE RILASCIATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO

I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riconosciuti per lo svolgimento delle relative attività

³ Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GUUE n.92 del 3 aprile 2008)

in Italia (con le modalità prescritte all'articolo 13, commi 2, 3 e 4) senza obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale.

REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE

Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti ed è suddiviso in determinate sezioni, per organismi, persone fisiche e imprese.

Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese versano alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria.

BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri previsti dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, **le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati** gestita dalla Camera di commercio competente.

Gli operatori delle apparecchiature verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese Certificate versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria.

Nota – 'Operatore'

All'articolo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014 troviamo la seguente definizione di operatore

⇒ *la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore.*

L'*effettivo controllo sul funzionamento tecnico* di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi (devono sussistere contemporaneamente):

- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto nella maggioranza dei casi il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è l'operatore.

<p>IMPRESE CHE FORNISCONO GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA</p>	<p>A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche; ▪ le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
<p>IMPRESE CHE FORNISCONO APPARECCHIATURE NON ERMETICAMENTE SIGILLATE CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA AGLI UTILIZZATORI FINALI</p>	<p>A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tipologia di apparecchiatura; ▪ numero e data della fattura o dello scontrino di vendita; ▪ anagrafica dell'acquirente; ▪ dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata. <p>In alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale.</p> <p>Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.</p>
<p>IMPRESA CERTIFICATA A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE</p>	<p>A decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura; ▪ anagrafica dell'operatore; ▪ data e luogo di installazione; ▪ tipologia di apparecchiatura; ▪ codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; ▪ quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione; ▪ nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; ▪ dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione; ▪ eventuali osservazioni. <p>Le informazioni devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.</p>

<p>IMPRESA CERTIFICATA A PARTIRE DAL PRIMO INTERVENTO DI CONTROLLO DELLE PERDITE, DI MANUTENZIONE O DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE GIÀ INSTALLATE</p>	<p>A decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ data, se disponibile, e luogo di installazione;▪ anagrafica dell'operatore;▪ tipologia di apparecchiatura;▪ codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;▪ quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;▪ nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;▪ dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;▪ data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;▪ quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;▪ eventuali osservazioni. <p>Le informazioni devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.</p> <p><i>Nota – Questa impresa non è responsabile dell'installazione.</i></p>
<p>IMPRESA CERTIFICATA CHE ESEGUE LO SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE</p>	<p>A decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ data e luogo di smantellamento;▪ anagrafica dell'operatore;▪ tipologia di apparecchiatura;▪ codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;▪ quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;▪ misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;▪ dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento;▪ eventuali osservazioni. <p>Le informazioni devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.</p>

ETICHETTATURA

Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché le etichette dei gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso Regolamento, devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

Regolamento (UE) n.517/2014 – Articolo 12 'Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature'

1. I prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati. Il presente paragrafo si applica solo a:
 - a) apparecchiature di refrigerazione;
 - b) apparecchiature di condizionamento;
 - c) pompe di calore;
 - d) apparecchiature di protezione antincendio;
 - e) commutatori elettrici;
 - f) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
 - g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
 - h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
 - i) cicli Rankine a fluido organico.

2. I prodotti o le apparecchiature soggetti a esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, sono etichettati come tali e includono un riferimento che tali prodotti o apparecchiature possono essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa un'esenzione.

3. L'etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni:

- a) un riferimento che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra, o che il relativo funzionamento dipende da tali gas;
- b) la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
- c) a decorrere dal 1 o gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO₂ equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell'apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l'apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.

L'etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni, se del caso:

- a) un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
- b) un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.

4. L'etichetta deve essere chiaramente leggibile e indelebile e deve essere posta:

- a) vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; o
- b) sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti.

L'etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto o l'apparecchiatura deve essere immesso/a in commercio.

5. Le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra possono essere immessi in commercio soltanto se i gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un'etichetta in cui è riportata la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica. L'etichetta deve indicare chiaramente che la schiuma o il poliolo premiscelato contiene gas fluorurati a effetto serra. Nel caso di pannelli di schiuma, le informazioni devono essere riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli.

6. I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l'indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio.

7. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di distruzione sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere distrutto.

8. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di esportazione diretta sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere esportato direttamente.

9. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati nel materiale militare sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.

10. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio ai fini dell'incisione di materiale semiconduttore o della pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.

11. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati come materia prima sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato come materia prima.

12. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini della produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 – Articolo 2 'Formato dell'etichettatura'

1. Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell'etichetta e hanno una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le informazioni stabilite dal presente regolamento sono aggiunte su un'etichetta già apposta sul prodotto o sull'apparecchiatura in questione, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull'etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto.
2. Tutta l'etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all'apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra.
3. I prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014 e recante la menzione «Contiene gas fluorurati a effetto serra».
4. Il peso dei gas fluorurati a effetto serra è espresso in chilogrammi e il CO₂ equivalente è espresso in tonnellate.
5. Quando le apparecchiature sono precaricate con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l'etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l'apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra risultanti.
6. Quando un prodotto contenente gas fluorurati a effetto serra o polioli premiscelati deve essere etichettato anche a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e paragrafi da 5 a 12, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono riportate nella sezione riservata alle informazioni supplementari dell'etichetta di cui all'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.
7. Quando i gas fluorurati a effetto serra sono destinati a determinati usi, ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sull'etichetta devono figurare le diciture seguenti:
 - a) «100 % rigenerato» o «100 % riciclato»: per i gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati non contenenti gas fluorurati a effetto serra vergini. L'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio deve essere un indirizzo postale (via e numero) nell'Unione.
 - b) «Importati esclusivamente a fini di distruzione»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra importati in vista della loro distruzione.
 - c) «Solo per esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'UE»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra forniti da un produttore o un importatore a un'impresa ai fini dell'esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'Unione.
 - d) «Solo per uso in apparecchiature militari»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati in apparecchiature militari.
 - e) «Solo per incisione/pulizia nell'industria dei semiconduttori»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati a fini di incisione e pulizia nell'industria dei semiconduttori.
 - f) «Solo per uso come materia prima»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra utilizzati come materia prima.
 - g) «Solo per la produzione di inalatori-dosatori»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati alla somministrazione di ingredienti farmaceutici negli inalatori-dosatori.
8. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e le pompe di calore, isolate con della schiuma in cui sono stati insufflati gas fluorurati a effetto serra, recano un'etichetta che riporta la dicitura seguente: «Schiuma insufflata con gas fluorurati a effetto serra».
9. Le etichette sono collocate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014 e, ove possibile, accanto ai marchi o alle etichette di informazione del prodotto o dell'apparecchiatura che contiene tali gas.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006⁴, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

⁴ Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U.U.E. n. 161 del 14 giugno 2006)